



CORTE DEI CONTI
COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI
presso la
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 25 MAGGIO 2014

composta dai magistrati:

- Cons. Andrea LIBERATI – Presidente del Collegio
- Primo Ref. Valeria FRANCHI – Componente Relatore
- Primo Ref. Marco DI MARCO – Componente

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515 e successive modificazioni, recante norme sulla "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica";

VISTA la legge 6 luglio 2012 n. 96, recante "Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza ed i controlli dei rendiconti medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali";

VISTO, in particolare, l'art. 13 comma 6 della citata legge n. 96 che intesta al Collegio istituito presso le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti la competenza a svolgere le verifiche in ordine alla conformità a legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

VISTA la pronuncia di orientamento n. 24/SEZAUT/2013/QMIG con la quale la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti è intervenuta a dettare "Primi indirizzi interpretativi inerenti l'applicazione dell'art. 13 della legge 6 luglio 2012 n. 96 sul controllo delle spese elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti";


VISTA la successiva pronuncia di orientamento n. 12/SEZAUT/2014/QMIG con la quale la Sezione delle Autonomie è intervenuta a dirimere diverse questioni interpretative afferenti, tra l'altro, la novella normativa recata dall'art. 14-bis della legge 21 febbraio 2014, n. 13;

VISTO il decreto n. 4 in data 22 luglio 2014 del Presidente f.f. della Sezione regionale di controllo con il quale è stato costituito il Collegio di controllo sulle spese elettorali;

DELIBERA

di approvare il referto sui conti consuntivi relativi alle spese per la campagna elettorale e correlate fonti di finanziamento delle formazioni politiche che hanno partecipato alle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 per il rinnovo delle cariche di Sindaco e di Consigliere comunale nel Comune di Fano.

DISPONE





Corte dei Conti


SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI

(ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014)

**REFERTO SUI CONTI CONSUNTIVI RELATIVI ALLE SPESE PER LA
CAMPAGNA ELETTORALE E CORRELATE FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE
FORMAZIONI POLITICHE CHE HANNO PARTECIPATO ALLE CONSULTAZIONI
ELETTORALI DEL 25 MAGGIO 2014 PER IL RINNOVO DELLE CARICHE DI
SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE NEL COMUNE DI FANO**

*Relazione prevista dall'art.12 comma 3, della legge 10 dicembre 1993,
n.515, come richiamato dall'art.13, comma 6, della legge 6 luglio 2012,
n.96*



COMPONENTI DEL COLLEGIO:

Consigliere Andrea Liberati

Primo referendario Valeria Franchi - Relatore

Primo referendario Marco Di Marco


COLLABORATORI:

dott.ssa Lucia Madonna



INDICE

PREMESSA	pag. 4
PARTE GENERALE	pag. 6
IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	pag. 7
L'ATTIVITA' DEL COLLEGIO DI CONTROLLO	pag. 11
PARTE SPECIALE	pag. 15
1. La Rinascita di Fano	pag. 16
2. Fano in testa	pag. 17
3. Nuovo Centro Destra per Carloni Sindaco	pag. 18
4. La Cosa Giusta	pag. 19
5. Fano Popolare Popolari per l'Italia	pag. 20
6. Movimento 5 Stelle	pag. 21
7. UDC del Vecchio Sindaco	pag. 22
8. Pensionati	pag. 23
9. Prima Fano	pag. 24
10. La Tua Fano	pag. 25
11. D'Anna Sindaco	pag. 26
12. Partito Socialista Italiano Fano	pag. 27
13. Noi Giovani Seri per Fano	pag. 29
14. Noi Città Seri Sindaco	pag. 30
15. Lega Nord	pag. 31
16. Partito Democratico	pag. 32
17. Sinistra Unita	pag. 33
18. Fratelli d'Italia	pag. 34
19. Forza Italia – Berlusconi per del Vecchio	pag. 35
20. Fano dei Quartieri	pag. 37



PREMESSA

La presente relazione, redatta ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 13 comma 6 L. 96/2012 e 12 L. 515/93, attesta gli esiti dei controlli eseguiti sui rendiconti presentati dalle formazioni politiche che hanno partecipato alle consultazioni elettorali tenutesi nella giornata del 25 maggio 2014 e del successivo turno di ballottaggio dell'8 giugno per il rinnovo delle cariche di Sindaco e di Consigliere comunale nel Comune di Fano.


La legge 6 luglio 2012, n.96 recante "*Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali*", nell'economia di una complessiva rivisitazione del *corpus* normativo relativo alla materia dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai partiti e dai movimenti politici, ha introdotto significative novità in tema di limiti di spesa intestando alle articolazioni territoriali della Corte dei conti una peculiare funzione di controllo.

In particolare, l'art. 13 della citata legge, mediante una serie di rinvii ad alcune disposizioni della legge n. 515/1993, ha parzialmente esteso ai Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti la previgente disciplina in materia di elezioni alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica.

Per quanto di specifico interesse nell'ambito di questa relazione l'art. 13, co. 6 cit. richiama le seguenti disposizioni della legge n.515/1993:

- art. 7, *Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati*, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8;
- art. 11, *Tipologia delle spese elettorali*;
- art. 12, *Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati*, commi 1 e 2, comma 3 primo e secondo periodo, commi 3-bis e 4.
- art.13, *Collegio regionale di garanzia elettorale*;
- art.14, *Pubblicità e controllo delle spese elettorali dei candidati*;
- art. 15, *Sanzioni*, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, primo periodo del comma 11, comma 15, primo periodo del comma 16, e comma 19.

A mente dell'art. 13 co. 7 come modificato dall'art. 14 bis del D.L. 149/2013 convertito in L. 13/2014 e, successivamente, dall'art. 33, comma 3, lett. b), D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 "*In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e liste per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, il*



collegio istituito presso la sezione regionale di controllo della Corte dei conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000."

A completare il quadro normativo di riferimento, infine, concorre l'art. 6, lett. c) ultimo periodo della L. 96/2012 così come modificato dall'art. 33 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 cit., in base al quale gli obblighi di controllo attribuiti alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, si riferiscono esclusivamente ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

Con specifico riferimento all'obbligo di rendicontazione, come noto, la normativa richiamata opera una netta separazione tra quello a carico della formazione politica e quello a carico del singolo candidato tanto che anche i controlli sono affidati a due organi distinti.

Infatti, per quanto riguarda i rendiconti presentati dai partiti e dalle altre formazioni politiche "il rinvio operato dall'art. 13 comma 6 della L. 96/2012 alle funzioni attribuite alla Corte dei conti dall'art. 12 della Legge n. 515/1993, radica la competenza dell'apposito Collegio di controllo, costituito presso le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti" (cfr. Sez. Autonomie deliberazione n. 24/SEZAUT/2013/INPR). Al contrario, la verifica dei rendiconti presentati dai singoli candidati, è affidata al Collegio regionale di garanzia elettorale, istituito presso la Corte di Appello del capoluogo di regione.

In questa prospettiva il presente referto compendia le risultanze delle predette verifiche svolte dal Collegio di controllo tenendo conto, per quanto applicabili, degli orientamenti già emersi nell'ambito di precedenti lavori dei Collegi centrali sulle spese elettorali sostenute per le elezioni politiche e le elezioni regionali.

Il referto consta di due parti.

Nella parte generale vengono tratteggiati il quadro normativo di riferimento e gli indirizzi operativi seguiti dal Collegio nello svolgimento dell'attività di verifica. Nella parte speciale singolarmente, per ogni formazione politica, vengono sinteticamente descritti i contenuti dei rendiconti presentati, le eventuali irregolarità riscontrate e gli esiti del controllo eseguito.



PARTE GENERALE



IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Soggetti passivi e modalità di presentazione del rendiconto

A mente del disposto di cui all'art. 12 comma 1 della Legge n. 515/1993 – come richiamato dall'art. 13 comma 6 Legge 96/2012 - i rappresentanti dei partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati partecipanti alle consultazioni elettorali *"devono presentare alla Corte dei conti, entro quarantacinque giorni dall'insediamento delle rispettive Camere, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento"*.

Secondo un principio pacificamente acquisito l'obbligo di rendicontazione ha una portata molto ampia ed è collegato alla presentazione della lista e alla successiva partecipazione al turno elettorale. Infatti, *"sono destinatari dell'obbligo tutti i movimenti e formazioni politiche, di qualsiasi entità e rilevanza che abbiano partecipato alla campagna elettorale, in quanto elemento sufficiente a determinare la necessità del controllo delle relative spese è la partecipazione alla competizione elettorale."*¹

Ne consegue che sono tenute a presentare il rendiconto anche le formazioni politiche che non hanno sostenuto spese (e non hanno ricevuto finanziamenti), e le liste in cui le spese sono state sostenute direttamente dai singoli candidati (e i finanziamenti sono stati ricevuti direttamente da essi).

Con riferimento ai soggetti tenuti alla sottoscrizione del rendiconto, Il Collegio ha privilegiato un'interpretazione estensiva del termine *"rappresentante"* contenuto nell'art. 12, co. 1 cit., ritenendo valida la sottoscrizione del rendiconto da parte di un qualsiasi soggetto, avente un rapporto funzionale con la lista, conformemente ad un indirizzo già espresso dal altri Collegi (Cfr. Deliberazione n. 64/2014/SRCPIE/CSE il Piemonte; Deliberazione n. 139/2014/CSE presso la Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna; Deliberazione n. 55/2014/CSE presso la Sezione Regionale di Controllo per l'Abruzzo). E' stata, pertanto, considerata rituale la sottoscrizione effettuata dal capolista o da altro candidato di lista, dal candidato sindaco, dal segretario regionale, provinciale o comunale del movimento politico.

Per quanto riguarda, infine, le modalità di trasmissione dei rendiconti si segnala che dopo la modifica dell'art. 12, co. 1 della L. 515/93 operata dal D.L. 28 dicembre 2013, n. 149 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 è stato abolito l'obbligo di presentazione al Presidente del Consiglio comunale ai fini del successivo inoltro alla Corte dei conti. Pertanto, i rappresentanti delle varie formazioni politiche sono tenuti a depositare il rendiconto direttamente presso la Corte dei conti

¹ Cfr. Referto del Collegio centrale di controllo sulle spese elettorali – Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 9-10 aprile 2006

competente per territorio (cfr. deliberazione n. 12 del 23 aprile 2014 della Sezione delle Autonomie).

Termine di presentazione del rendiconto

Per quanto riguarda la natura – perentoria o ordinatoria – del termine la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 24/2013/INPR ha chiarito che le Sezioni regionali debbano accertare, mediante apposita istruttoria, le ragioni sottese all'eventuale mancato invio e se lo stesso sia dipeso da mero ritardo. La possibilità di configurare il mancato rispetto del termine per la presentazione del rendiconto come mero ritardo, lascia presupporre che il predetto termine abbia natura non perentoria.


Sulla base di tale interpretazione il Collegio, confermando l'orientamento già emerso in sede di esame dei rendiconti delle spese relative alle elezioni amministrative 2013 (cfr. Sezione di controllo per la Regione Emilia Romagna, deliberazione n. 66/CSE/2014; Sezione di controllo per la Regione Marche n. 57/CSE/2014), ha ritenuto che fossero da considerare utilmente presentati i consuntivi pervenuti prima dell'irrogazione della relativa sanzione e che entro lo stesso termine potessero essere, se del caso, operate le necessarie rettifiche e/o integrazioni. Ne deriva che non è stata fatta applicazione della sanzione a carico dei rappresentanti delle liste che - sia pure oltre il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12 comma 1 della Legge n. 515/1993 - hanno proceduto comunque al deposito del rendiconto.

Il contenuto del conto consuntivo

Il puntuale assolvimento degli obblighi di rendicontazione, pur delineati in maniera generica dal comma 1 dell'art. 12 della legge n. 515/93, postula la redazione di un documento contabile recante l'indicazione delle spese sostenute – corredate da idonea documentazione giustificativa – nonché delle correlate fonti di finanziamento.

Con riguardo alle fonti di finanziamento, l'orientamento condiviso dai vari Collegi di controllo è stato quello di ritenere che debbano essere indicate sia le fonti esterne che le fonti interne². Sul punto la Sezione delle Autonomie, nella deliberazione citata, ha precisato che *"il controllo di legittimità e regolarità della Corte dei conti è rivolto, fondamentalmente, ad assicurare la conoscenza dei mezzi finanziari impiegati nella competizione elettorale a copertura delle relative spese. Tale esigenza di trasparenza è particolarmente avvertita in quanto strumentale a garantire efficaci forme di contrasto*

² Con riguardo alle fonti di finanziamento e ai poteri istruttori del Collegio si è pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza n. 1352 del 18 febbraio 1999, affermando che il controllo di legittimità e regolarità della Corte dei conti non si estende alle risorse proprie, provenienti dai bilanci dei singoli partiti. Secondo tale pronuncia, pertanto, la dichiarazione di finanziamento con "mezzi propri" è sufficiente a provare la copertura delle spese.



al fenomeno della corruzione nel finanziamento di partiti e movimenti politici. In tal senso, il controllo" ... "si estenderà soprattutto alle fonti esterne, vale a dire ai finanziamenti erogati da terzi."

Al riguardo si rileva che, per i finanziamenti erogati da società, l'art.7 della legge n. 195 del 1974 stabilisce tra l'altro l'obbligo di deliberazione da parte dell'organo sociale competente e l'iscrizione in bilancio.

In tema di spese, l'art.13, comma 5, della legge n. 96/2012 pone innanzitutto un limite massimo quantificato nell'importo di 1 euro moltiplicato per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali facendo rinvio per ciò che attiene alla tipologia di spese elettorali ammesse all'art. 11 ed al regime differenziato previsto ai commi 1 e 2.

Le spese di cui al 1 comma – siccome strettamente inerenti alla campagna elettorale e riferibili esclusivamente alla stessa – possono, invero, essere inserite per il loro intero ammontare. Trattasi, in particolare, di quelle relative a:

- a) produzione, acquisto o affitto (*rectius*, locazione) di materiali e mezzi per la propaganda;
- b) distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lett. a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, cinema e teatri;
- c) organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
- d) stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, autenticazione delle firme, espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;
- e) personale utilizzato e ogni altra prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

Diversamente è, a dirsi, per quelle di cui al comma 2 del citato art. 11 (spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi) che sono calcolate in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate e rispetto alle quali sono maturati vari indirizzi interpretativi in ordine alle modalità di calcolo.

Stante la non chiara indicazione normativa e preso atto delle diverse interpretazioni, questo Collegio ritiene che la quantificazione delle spese di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 515 del 1993, come richiamato dall'articolo 13 della legge n. 96 del 2012, sia correttamente effettuata commisurando la percentuale del 30% alle spese ammissibili e documentate di cui al comma 1.

Il periodo temporale di riferimento della campagna elettorale

Altro profilo rilevante, ai fini del controllo, è l'individuazione del periodo temporale di riferimento della campagna elettorale entro il quale possono essere considerate inerenti le spese effettuate, soprattutto in considerazione del fatto che non è rinvenibile, in merito, una disciplina immediatamente applicabile alle elezioni comunali, in quanto l'art.13 della legge n. 96/2012 non opera alcun rinvio alla definizione di cui all'art.12, comma 1-*bis* della legge n. 515/1993³.

Tutto ciò premesso e tenendo conto delle specificità della consultazione elettorale in esame, il Collegio ritiene che il periodo da prendere in considerazione, ai fini della riferibilità temporale alla campagna elettorale delle spese sostenute, sia quello ricompreso fra la data del decreto prefettizio di convocazione dei comizi elettorali (giorno da cui si può ragionevolmente presumere che si generi in capo ai soggetti interessati una situazione di affidamento) ed il giorno precedente lo svolgimento delle elezioni prorogabile, per tener conto dell'eventuale turno di ballottaggio, fino al giorno precedente lo svolgimento dello stesso.

Il Collegio, tuttavia, ha considerato ammissibili anche singole spese effettuate al di fuori di tale periodo nel caso in cui siano risultate inequivocabilmente riferibili alla consultazione elettorale in esame.

Il regime sanzionatorio

La disciplina originaria di cui alla legge 96/2012 operava, in tema di regime sanzionatorio, una ripartizione di competenze fra la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed il Collegio di controllo istituito presso la medesima Sezione regionale laddove l'art. 13 comma 7 assegnava alla prima il potere di applicare la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000 in caso di mancato deposito dei consuntivi da parte delle formazioni politiche.

Il Collegio, di contro, risultava competente all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria in caso di mancata indicazione nei consuntivi delle fonti di finanziamento (nella misura da lire dieci milioni a lire cento milioni - art.15, comma 15, legge n. 515/1993) e in caso di superamento del limite massimo di spesa (in misura non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto - art.15, comma 16, legge n.515/1993).

Siffatta distinzione è venuta meno per effetto della novella normativa recata dal D.L. 149/2013 convertito in Legge 13/2014 e, segnatamente, dall'art. 14 *bis* che ha assegnato al Collegio istituito presso la Sezione regionale di controllo potere sanzionatorio anche per l'ipotesi di mancato deposito.

³ "Ai fini di cui al comma 1, il periodo della campagna elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione"

In ogni caso in relazione all'applicazione della disciplina sanzionatoria, l'art.15, comma 19, della legge n. 515/1993 rimanda alle disposizioni generali delle Sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n.689 (Cfr. sul punto anche la deliberazione n. 12 del 23 aprile 2014 della Sezione delle Autonomie).

L'ATTIVITA' DEL COLLEGIO DI CONTROLLO

L'attività del Collegio di controllo sulle spese elettorali disciplinato dall'art.12 della legge n.515/1993 consiste in un controllo successivo di legittimità, inteso come verifica della conformità alla legge delle spese sostenute dalle formazioni politiche e della regolarità della documentazione allegata.

Sul punto è stato, peraltro, evidenziato che *"per conformità alla legge delle spese sostenute deve intendersi, in base alla tipologia delle spese elettorali ammissibili indicate ai commi 1 e 2 dell'art. 11 della legge 515/1993 la sussistenza di una connessione, diretta o indiretta, della spesa con le finalità elettorali secondo un principio di inerenza e di congruità anche sotto il profilo temporale"* e che *"a tal fine i Collegi svolgono una attività istruttoria che si compendia nella disamina dei documenti trasmessi in allegato ai conti consuntivi e, osservando le garanzie del contraddittorio, nella richiesta di informazioni, chiarimenti ed integrazioni rivolte direttamente alle formazioni politiche interessate alla resa del conto"* (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 24/SEZAUT/2013/INPR).

Detti controlli sui consuntivi delle formazioni politiche devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione degli stessi alla Corte dei conti, salvo che il Collegio, con delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore comunque non superiore ad altri tre mesi (art. 12, comma 3, della legge n. 515/1993).

Per ciò che attiene alla individuazione del *dies a quo*, poiché i consuntivi non sono pervenuti nella medesima data, il termine iniziale di decorrenza per i lavori del Collegio è stato individuato nella data in cui è pervenuto alla Corte dei conti l'ultimo dei rendiconti (13 agosto 2014). Pertanto, il termine per ultimare il controllo è stato fissato al 13 febbraio 2015.

L'attività istruttoria è stata avviata con nota del 23 luglio 2014 indirizzata al Presidente del Consiglio comunale del Comune di Fano con cui il Presidente del Collegio ha richiesto elementi conoscitivi in merito all'elenco delle liste (movimenti, liste e gruppi di candidati) partecipanti alle elezioni comunali del 25 maggio 2014, ai nominativi dei rispettivi rappresentanti legali, al numero di cittadini iscritti nelle liste elettorali all'epoca delle elezioni di cui trattasi, alla data di insediamento dell'Assemblea elettiva in quanto *dies a quo* ai fini del calcolo del termine entro cui provvedere agli obblighi di rendicontazione, all'esistenza di eventuale normativa statutaria e regolamentare dell'Ente.

Con nota del 31 luglio 2014 assunta a protocollo il successivo 6 agosto il Presidente del Consiglio comunale riscontrava le richieste istruttorie comunicando i nominativi delle 20 liste partecipanti alla competizione elettorale e dei relativi rappresentanti, il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali all'epoca delle elezioni (52.240) e la data di insediamento del Consiglio comunale (23 giugno 2014).

Con la medesima nota veniva, altresì, precisato che il vigente regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale reca una specifica disciplina in materia di pubblicità delle spese elettorali laddove l'art. 49 dispone che *"il deposito delle liste dei candidati deve essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste ed i candidati intendano vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico tramite affissione all'Albo pretorio del Comune. Allo stesso modo deve essere, altresì, reso pubblico, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste.*

Le successive attività di verifica hanno avuto ad oggetto i seguenti profili:

- a) rispetto del termine e delle modalità di presentazione dei consuntivi;
- b) rispetto del limite massimo di spesa;
- c) conformità delle spese alle tipologie ammesse dalla legge e riferibilità delle stesse al periodo di campagna elettorale;
- d) dimostrazione della spesa attraverso idonea documentazione;
- e) indicazione delle fonti di finanziamento;
- f) individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle spese indicate nel bilancio preventivo di spesa depositato in sede di presentazione della lista;
- g) pubblicazione all'Albo pretorio delle dichiarazioni sulle spese da sostenere (art. 49 regolamento di organizzazione e funzionamento del consiglio comunale).

Ai fini delle verifiche di cui ai punti f) e g) si è provveduto ad acquisire dall'Amministrazione comunale i preventivi di spesa presentati ai sensi dell'art. 49 del regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale nonché gli estremi di pubblicazione all'albo pretorio.

Nel corso dell'attività di controllo sono state formulate richieste istruttorie all'esito delle quali alcune formazioni politiche hanno proceduto alla rettifica del rendiconto o alla integrazione della documentazione giustificativa delle poste di entrata e di spesa.


A conclusione delle attività istruttorie è emerso quanto segue:

- Le liste elettorali che hanno partecipato alla competizione elettorale sono venti e precisamente: la Rinascita di Fano; Fano in testa; Nuovo Centro Destra per Carloni Sindaco; La Cosa Giusta; Fano Popolare Popolari per l'Italia; Movimento 5 Stelle; Unione di Centro del Vecchio Sindaco; Pensionati; Prima Fano; La Tua Fano; D'Anna Sindaco; Partito Socialista Italiano Fano; Noi Giovani Seri per Fano; Noi Città; Lega Nord; Partito Democratico; Sinistra Unita; Fratelli d'Italia; Forza Italia; Fano dei Quartieri.
- Tutti i predetti soggetti politici hanno adempiuto all'obbligo di rendicontazione mediante deposito diretto del rendiconto alla Corte dei conti, così come previsto dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/2012 che richiama l'art. 12 comma 1 della l. n. 515 del 1993;
- Tutti i rendiconti sono stati sottoscritti da soggetti aventi un rapporto funzionale con la lista, nel senso descritto in precedenza;
- Non tutti i rendiconti sono stati presentati entro il termine del 7 agosto 2014 (quarantacinque giorni dalla data di insediamento del Consiglio comunale previsto dall'art. 13, co. 6 lett. c) della L. 96/2012 che richiama l'art. 12 comma 1 della Legge n. 515/1993);
- Tutte le formazioni politiche hanno sostenuto spese nei limiti previsti dall'art. 13 comma 5 della legge n.96/2012. Si precisa che il limite di spesa ammonta ad euro 52.240,00.
- Tutte le formazioni politiche hanno sostenuto spese riconducibili alle tipologie ammesse dalla legge e al periodo di campagna elettorale.
- Sono stati rilevati scostamenti tra le spese indicate a preventivo e quelle effettivamente sostenute posto che in relazione a quattro liste sono state accertate spese superiori a quelle indicate nel bilancio preventivo di spesa presentato a mente del disposto di cui all'art. 49 del regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale. Ciò nondimeno il Collegio, conformemente all'orientamento già espresso (cfr. deliberazione nr. 77/2014/CSE e relativo referto), ha ritenuto di non formulare osservazioni dovendo riconoscersi, nonostante il tenore letterale del predetto art. 49, natura meramente programmatica al limite in parola alla cui inosservanza non è dato, peraltro, riconnettere alcuna specifica conseguenza.



All'esito dei controlli svolti è stata riscontrata una sostanziale regolarità dei rendiconti relativi alle spese sostenute dalle formazioni politiche che hanno partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Fano tenutesi il 25 maggio 2014.

Nella seconda parte della presente relazione sono riportate le risultanze dei controlli eseguiti sui singoli rendiconti delle 20 liste che hanno partecipato alla competizione elettorale.



PARTE SPECIALE



LISTA LA RINASCITA DI FANO

La lista **La Rinascita di Fano** ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale del 25 maggio e del successivo turno di ballottaggio del 8 giugno 2014.

Il rendiconto – sottoscritto ed inviato dai legali rappresentanti con posta ordinaria – è stato assunto a protocollo n. 2356 del 16 luglio 2014.

Tenuto conto che l'insediamento del Consiglio comunale è avvenuto in data 23 giugno 2014, risulta rispettato il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

Nell'adunanza del 23 settembre 2014 il Collegio di Controllo, rilevata la mancata indicazione delle c.d. fonti di finanziamento e l'attestazione di entrate inferiori alle uscite, deliberava di formulare specifica richiesta istruttoria cui i legali rappresentanti della lista fornivano riscontro con successiva nota del 27 ottobre 2014 (prot. n. 3019).

L'esame della documentazione pervenuta – come successivamente integrata – non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dalla lista.

Le spese per la campagna elettorale rendicontate ammontano ad euro 2.568,80 – donde il rispetto del limite di spesa previsto all'art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012 – e rientrano nella tipologia di cui all'art. 11 comma 1 della legge 10 dicembre 1993 n. 515.

Ciò nondimeno si evidenzia una maggiore spesa rispetto all'importo indicato nel bilancio preventivo presentato in forza della previsione di cui all'art. 49 del regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale in cui era stata prevista una spesa complessiva di 1.000,00 euro.

Il Collegio, conformemente all'orientamento già espresso (cfr. deliberazione nr. 77/2014/CSE e relativo referto), ritiene, comunque, di non formulare osservazioni dovendo riconoscersi, nonostante il tenore letterale del predetto art. 49, natura meramente programmatica al limite in parola alla cui inosservanza non è dato, peraltro, riconnettere alcuna specifica conseguenza.

Conclusivamente il Collegio sulla base della documentazione prodotta e dell'esito dell'attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al conto consuntivo della lista indicata in epigrafe.

LISTA FANO IN TESTA

La lista **Fano in Testa** ha partecipato alle elezioni per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale del 25 maggio e del successivo turno di ballottaggio del 8 giugno 2014.

Il rendiconto, sottoscritto dal Presidente del Comitato elettorale della lista ed inviato con posta ordinaria, è stato assunto a protocollo n. 2357 del 16 luglio 2014.


Tenuto conto che l'insediamento del Consiglio comunale è avvenuto in data 23 giugno 2014, risulta rispettato il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

Le spese rendicontate ammontano ad euro 942,33, donde il rispetto del limite di spesa previsto all'art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012 e rientrano nella tipologia di cui all'art. 11 comma 1 della legge 10 dicembre 1993 n. 515 e successive modificazioni.

L'esame della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dalla lista.

Si segnala, infine, che le spese rendicontate sono contenute entro l'importo di € 2.000,00 indicato nel bilancio preventivo presentato a mente della previsione di cui all'art. 49 del regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale.

Conclusivamente il Collegio sulla base della documentazione prodotta e dell'esito dell'attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al conto consuntivo della lista indicata in epigrafe.



LISTA NUOVO CENTRO DESTRA PER CARLONI SINDACO

La lista **Nuovo Centro Destra per Carloni Sindaco** ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale del 25 maggio e del successivo turno di ballottaggio del 8 giugno 2014.

Il rendiconto, sottoscritto ed inviato con posta ordinaria dal Presidente del comitato elettorale, è stato assunto a protocollo n. 2360 del 16 luglio 2014.

Tenuto conto che l'insediamento del Consiglio comunale è avvenuto in data 23 giugno 2014, risulta rispettato il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

Le spese rendicontate ammontano ad euro 1.131,42, donde il rispetto del limite di spesa previsto all'art. 13, comma 5, della legge 96/2012 e rientrano nella tipologia di cui all'art. 11 comma 1 della legge 10 dicembre 1993 n. 515 e successive modificazioni.

L'esame della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dalla lista.

Si segnala, infine, che le spese rendicontate sono contenute entro l'importo di € 1.500,00 indicato nel bilancio preventivo presentato a mente della previsione di cui all'art. 49 del regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale.

Conclusivamente il Collegio sulla base della documentazione prodotta e dell'esito dell'attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al conto consuntivo della lista indicata in epigrafe.



LISTA LA COSA GIUSTA


La lista **La Cosa Giusta** ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale del 25 maggio e del successivo turno di ballottaggio del 8 giugno 2014.

Il rendiconto, sottoscritto dai legali rappresentanti ed inviato con posta ordinaria, è stata assunto a protocollo n. 2361 del 16 luglio 2014.

Tenuto conto che l'insediamento del Consiglio comunale è avvenuto in data 23 giugno 2014, risulta rispettato il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

Dall'esame del rendiconto risulta che la lista non ha ricevuto nessun contributo e non ha sostenuto alcuna spesa per la campagna elettorale: di qui l'insussistenza dei presupposti onde farsi luogo ad ulteriori verifiche.

Conclusivamente il Collegio sulla base della documentazione prodotta e dell'esito dell'attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al conto consuntivo della lista indicata in epigrafe.



LISTA FANO POPOLARE-POPOLARI PER L'ITALIA


La lista **Fano Popolare- Popolari per l'Italia** ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale del 25 maggio e del successivo turno di ballottaggio del 8 giugno 2014.

Il rendiconto, sottoscritto ed inviato dai presentatori di lista tramite posta ordinaria, è stato assunto a protocollo n. 2362 del 16 luglio 2014.

Tenuto conto che l'insediamento del Consiglio comunale è avvenuto in data 23 giugno 2014, risulta rispettato il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

Dal rendiconto risulta che la lista non ha ricevuto contributi e non ha sostenuto alcuna spesa per la campagna elettorale: di qui l'insussistenza dei presupposti onde farsi luogo ad ulteriori verifiche.

Conclusivamente il Collegio sulla base della documentazione prodotta e dell'esito dell'attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al conto consuntivo della lista indicata in epigrafe.



LISTA MOVIMENTO 5 STELLE

La lista **Movimento 5 Stelle** ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale del 25 maggio e del successivo turno di ballottaggio del 8 giugno 2014.

Il rendiconto, sottoscritto ed inviato dal candidato Sindaco con raccomandata A/R, è stato assunto a protocollo n. 2308 del 15 luglio 2014.

Tenuto conto che l'insediamento del Consiglio comunale è avvenuto in data 23 giugno 2014, risulta rispettato il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

Nell'adunanza del 23 settembre il Collegio di Controllo sulle spese elettorali rilevato che il rendiconto e, parimenti, le spese sostenute con le relative fonti di finanziamento, non risultavano riferibili alla lista bensì al candidato sindaco deliberava di formulare specifica richiesta istruttoria cui forniva riscontro con successiva nota in data 23 ottobre 2014 (prot. n. 2981), il rappresentante di lista, il quale comunicava che la lista non ha ricevuto contributi per la campagna elettorale né ha sostenuto spese per la stessa.

Di qui l'insussistenza dei presupposti onde farsi luogo ad ulteriori verifiche:

Conclusivamente il Collegio sulla base della documentazione prodotta e dell'esito dell'attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al conto consuntivo della lista indicata in epigrafe.



LISTA UNIONE DI CENTRO - DEL VECCHIO SINDACO


La lista **UDC del Vecchio Sindaco** ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale del 25 maggio e del successivo turno di ballottaggio del 8 giugno 2014.

Il rendiconto, sottoscritto ed inviato dai rappresentanti della lista tramite raccomandata A/R, è stato assunto a protocollo n. 2482 del 4 agosto 2014.

Tenuto conto che l'insediamento del Consiglio comunale è avvenuto in data 23 giugno 2014, risulta rispettato il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

Dall'esame del rendiconto è risultato che la lista non ha ricevuto contributi e non ha sostenuto alcuna spesa per la campagna elettorale: di qui l'insussistenza dei presupposti onde farsi luogo ad ulteriori verifiche.

Conclusivamente il Collegio sulla base della documentazione prodotta e dell'esito dell'attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al conto consuntivo della lista indicata in epigrafe.



LISTA PENSIONATI


La lista **Pensionati** ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale del 25 maggio e del successivo turno di ballottaggio del 8 giugno 2014.

Il rendiconto, sottoscritto ed inviato dai rappresentanti legali con raccomandata A/R, è stato assunto a protocollo n. 2480 del 4 agosto 2014.

Tenuto conto che l'insediamento del Consiglio comunale è avvenuto in data 23 giugno 2014, risulta rispettato il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

Dal rendiconto risulta che la lista non ha ricevuto contributi e non ha sostenuto alcuna spesa per la campagna elettorale: di qui l'insussistenza dei presupposti onde farsi luogo ad ulteriori verifiche.

Conclusivamente il Collegio sulla base della documentazione prodotta e dell'esito dell'attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al conto consuntivo della lista indicata in epigrafe.



LISTA PRIMA FANO

La lista **Prima Fano** ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale del 25 maggio e del successivo turno di ballottaggio del 8 giugno 2014.

Il rendiconto, sottoscritto dal legale rappresentante ed inviato con posta elettronica certificata, è stato assunto a protocollo n. 2492 del 6 agosto 2014.


Tenuto conto che l'insediamento del Consiglio comunale è avvenuto in data 23 giugno 2014, risulta rispettato il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

Le spese rendicontate ammontano ad euro 1.466,13 – donde il rispetto del limite di spesa previsto all'art. 13, comma 5, della legge 96/2012 – e rientrano nella tipologia di cui all'art. 11 comma 1 della legge 10 dicembre 1993 n. 515 e successive modificazioni.

L'esame della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dalla lista.

Si segnala, infine, che le spese rendicontate sono contenute entro l'importo di € 24.000,00 indicato nel bilancio preventivo presentato a mente della previsione di cui all'art. 49 del regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale.

Conclusivamente il Collegio sulla base della documentazione prodotta e dell'esito dell'attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al conto consuntivo della lista indicata in epigrafe.



LISTA LA TUA FANO

La lista **La Tua Fano** ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale del 25 maggio e del successivo turno di ballottaggio del 8 giugno 2014.

Il rendiconto, sottoscritto dal segretario della lista ed inviato con raccomandata A/R, è stato assunto a protocollo n. 2491 del 5 agosto 2014.

Tenuto conto che l'insediamento del Consiglio comunale è avvenuto in data 23 giugno 2014, risulta rispettato il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/2012.


Nell'adunanza del 23 settembre 2014 il Collegio di Controllo sulle spese elettorali rilevato che, alla stregua dei dati forniti, le spese sostenute risultavano incapienti rispetto alle entrate attestata deliberava di formulare specifica richiesta cui in data 24 ottobre 2014 faceva seguito l'integrazione della documentazione relativa alle entrate.

Le spese rendicontate ammontano ad euro 2.436,10, - donde il rispetto del limite di spesa previsto all'art. 13, comma 5, della legge 96/2012 - e rientrano nella tipologia di cui all'art. 11 comma 1 della legge 10 dicembre 1993 n. 515 e successive

L'esame della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dalla lista.

Si segnala, infine, che le spese rendicontate sono contenute entro l'importo di € 12.000,00 indicato nel bilancio preventivo presentato a mente della previsione di cui all'art. 49 del regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale.

Conclusivamente il Collegio sulla base della documentazione prodotta e dell'esito dell'attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al conto consuntivo della lista indicata in epigrafe.



LISTA D'ANNA SINDACO

La lista **D'Anna Sindaco** ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale del 25 maggio e del successivo turno di ballottaggio del 8 giugno 2014.

Il rendiconto, sottoscritto dal candidato sindaco della lista ed inviato con raccomandata A/R, è stato assunto a protocollo n. 2503 del 6 agosto 2014.

Tenuto conto che l'insediamento del Consiglio comunale è avvenuto in data 23 giugno 2014, risulta rispettato il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

Nell'adunanza del 23 settembre 2014 il Collegio di Controllo sulle spese elettorali rilevato che il rendiconto inviato appariva riferibile alle spese sostenute dal candidato sindaco piuttosto che alla lista, deliberava di formulare specifica richiesta istruttoria cui faceva riscontro nota in data 28 ottobre 2014 (prot. n. 3052) con la quale il legale rappresentante della lista dichiarava che non erano state sostenute spese nell'interesse della lista ma esclusivamente nell'interesse del candidato sindaco e che, d'altro canto, non risultavano entrate riferibili alla lista.

Di qui l'insussistenza dei presupposti onde farsi luogo ad ulteriori verifiche.

Conclusivamente il Collegio sulla base della documentazione prodotta e dell'esito dell'attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al conto consuntivo della lista indicata in epigrafe.



LISTA PARTITO SOCIALISTA ITALIANO

La lista **Partito Socialista Italiano** ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale del 25 maggio e del successivo turno di ballottaggio del 8 giugno 2014.

Il rendiconto, sottoscritto dal segretario della lista ed inviato con posta elettronica certificata, è stato assunto a protocollo n. 2529 del 11 agosto 2014.

Tenuto conto che l'insediamento del Consiglio comunale è avvenuto in data 23 giugno 2014, non risulta rispettato il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

Nondimeno il Collegio ritiene di non doversi far luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 13, co.7 della Legge 96/12 stante il carattere ordinatorio del predetto termine (in senso conforme cfr. Sezione di controllo per la Regione Emilia Romagna, deliberazione n. 66/CSE/2014, Sezione delle Autonomie deliberazione n. 24/2013/INPR).

Nell'adunanza del 23 settembre 2014 il Collegio di Controllo sulle spese elettorali, rilevato che il rendiconto inviato risultava sfornito della compiuta indicazioni delle fonti di finanziamento e della relativa documentazione, deliberava di formulare specifica richiesta istruttoria cui faceva riscontro nota in data 20 novembre 2014 (prot. 3357) contenente l'integrazione del rendiconto con l'indicazione delle spese sostenute e delle relative fonti di finanziamento.


Le spese rendicontate ammontano ad euro 854,05 – donde il rispetto del limite di spesa previsto all'art. 13, comma 5, della legge 96/2012 – e rientrano nella tipologia di cui all'art. 11 comma 1 della legge 10 dicembre 1993 n. 515 e successive modificazioni.

L'esame della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dalla lista.

Ciò nondimeno si evidenzia una maggiore spesa rispetto all'importo indicato nel bilancio preventivo presentato in forza della previsione di cui all'art. 49 del regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale in cui era stato previsto di non sostenere alcuna spesa.

Il Collegio, conformemente all'orientamento già espresso (cfr. deliberazione nr. 77/2014/CSE e relativo referto), ritiene, comunque, di non formulare osservazioni dovendo riconoscersi, nonostante il tenore letterale del predetto art. 49, natura meramente programmatica al limite in parola alla cui inosservanza non è dato, peraltro, riconnettere alcuna specifica conseguenza.

Conclusivamente il Collegio sulla base della documentazione prodotta e dell'esito dell'attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al conto consuntivo della lista indicata in epigrafe.



LISTA NOI GIOVANI SERI PER FANO

La lista **Noi Giovani Seri per Fano** ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale del 25 maggio e del successivo turno di ballottaggio del 8 giugno 2014.

Il rendiconto, sottoscritto dal legale rappresentante ed inviato con raccomandata A/R, è stato assunto a protocollo n. 2528 del 11 agosto 2014.

Tenuto conto che l'insediamento del Consiglio comunale è avvenuto in data 23 giugno 2014, non risulta rispettato il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

Nondimeno il Collegio ritiene di non doversi far luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 13, co.7 della Legge 96/12 stante il carattere ordinatorio del termine (in senso conforme cfr. Sezione di controllo per la Regione Emilia Romagna, deliberazione n. 66/CSE/2014, Sezione delle Autonomie deliberazione n. 24/2013/INPR).

Dall'esame del rendiconto emergeva che le spese sostenute erano riferibili alla lista madre Noi Città-Seri per Fano.

Nell'adunanza del 23 settembre 2014 il Collegio di Controllo sulle spese elettorali dichiarava la regolarità del rendiconto negativo atteso che le spese sostenute - per come attestato nel documento contabile - trovavano compiuta evidenza nel rendiconto della lista collegata Noi Città Seri per Fano.

Conclusivamente il Collegio sulla base della documentazione prodotta e dell'esito dell'attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al conto consuntivo della lista indicata in epigrafe.



LISTA NOI CITTA' SERI SINDACO

La lista **Noi Città Seri Sindaco** ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale del 25 maggio e del successivo turno di ballottaggio del 8 giugno 2014.

Il rendiconto, sottoscritto dal legale rappresentante della lista ed inviato con raccomandata A/R, è stato assunto a protocollo n. 2527 del 11 agosto 2014.

Tenuto conto che l'insediamento del Consiglio comunale è avvenuto in data 23 giugno 2014, non risulta rispettato il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

Nondimeno il Collegio ritiene di non doversi far luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 13, co.7 della Legge 96/12 stante il carattere ordinatorio del termine (in senso conforme cfr. Sezione di controllo per la Regione Emilia Romagna, deliberazione n. 66/CSE/2014, Sezione delle Autonomie deliberazione n. 24/2013/INPR).

Nell'adunanza del 23 settembre 2014 il Collegio di Controllo sulle spese elettorali, rilevato che alcune voci di spesa risultavano sfordite di idonea documentazione, deliberava di formulare specifica richiesta istruttoria a seguito della quale con nota in data 17 novembre 2014 (prot. n. 3318) il legale rappresentante provvedeva alla integrazione richiesta specificando, altresì, che le suddette spese si riferivano a quelle sostenute per la campagna elettorale della lista.

Le spese rendicontate ammontano ad euro 10.755,14, donde il rispetto del limite di spesa previsto all'art. 13, comma 5, della legge 96/2012 - e rientrano nella tipologia di cui all'art. 11 comma 1 della legge 10 dicembre 1993 n. 515 e successive modificazioni.

L'esame della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dalla lista.

Si segnala, infine, che le spese rendicontate sono contenute entro l'importo di € 12.500,00 indicato nel bilancio preventivo presentato a mente della previsione di cui all'art. 49 del regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale.

Conclusivamente il Collegio sulla base della documentazione prodotta e dell'esito dell'attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al conto consuntivo della lista indicata in epigrafe.

LISTA LEGA NORD

La lista **Lege Nord** ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale del 25 maggio e del successivo turno di ballottaggio del 8 giugno 2014.

Il rendiconto, sottoscritto dal legale rappresentante della lista ed inviato con raccomandata A/R, è stato assunto a protocollo n. 2526 del 11 agosto 2014.

Tenuto conto che l'insediamento del Consiglio comunale è avvenuto in data 23 giugno 2014, non risulta rispettato il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

Nondimeno il Collegio ritiene di non doversi far luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 13, co.7 della Legge 96/12 stante il carattere ordinatorio del termine (in senso conforme cfr. Sezione di controllo per la Regione Emilia Romagna, deliberazione n. 66/CSE/2014, Sezione delle Autonomie deliberazione n. 24/2013/INPR).

Le spese rendicontate ammontano ad euro 4.437,75, - donde il rispetto del limite di spesa, come determinato alla stregua dei criteri di cui all'art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012 - e rientrano nella tipologia di cui all'art. 11 comma 1 della legge 10 dicembre 1993 n. 515 e successive modificazioni.

L'esame della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dalla lista.

Ciò nondimeno si evidenzia una maggiore spesa rispetto all'importo indicato nel bilancio preventivo presentato in forza della previsione di cui all'art. 49 del regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale in cui era stata prevista una spesa complessiva di 4.000,00 euro.

Il Collegio, conformemente all'orientamento già espresso (cfr. deliberazione nr. N. 77/2014/CSE e relativo referto), ritiene, comunque, di non formulare osservazioni dovendo riconoscersi, nonostante il tenore letterale del predetto art. 49, natura meramente programmatica al limite in parola alla cui inosservanza non è dato, peraltro, riconnettere alcuna specifica conseguenza.

Conclusivamente il Collegio sulla base della documentazione prodotta e dell'esito dell'attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al conto consuntivo della lista indicata in epigrafe.

LISTA PARTITO DEMOCRATICO

La lista **Partito Democratico** ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale del 25 maggio e del successivo turno di ballottaggio del 8 giugno 2014.

Il rendiconto, sottoscritto dal legale rappresentante della lista ed inviato con raccomandata A/R, è stato assunto a protocollo n. 2525 del 11 agosto 2014.

Tenuto conto che l'insediamento del Consiglio comunale è avvenuto in data 23 giugno 2014, non risulta rispettato il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

Nondimeno facendo applicazione dei principi di cui si è dato conto nella parte generale della presente deliberazione, il Collegio ritiene di non doversi far luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 13, co.7 della Legge 96/12 stante il carattere ordinatorio di termine (in senso conforme cfr. Sezione di controllo per la Regione Emilia Romagna, deliberazione n. 66/CSE/2014, Sezione delle Autonomie deliberazione n. 24/2013/INPR).


Nell'adunanza del 23 settembre 2014 il Collegio di Controllo sulle spese elettorali, rilevato che il rendiconto risultava sfornito di formale sottoscrizione, risultando sottoscritta la sola lettera di accompagnamento, deliberava di formulare richiesta di specifica regolarizzazione cui provvedeva il legale rappresentante della lista con nota in data 28 ottobre 2014 (prot. n. 3050).

Le spese rendicontate ammontano ad euro 11.857,80, - donde il rispetto del limite di spesa previsto all'art. 13, comma 5, della legge 96/2012 - e rientrano nella tipologia di cui all'art. 11 comma 1 della legge 10 dicembre 1993 n. 515 e successive modificazioni.

L'esame della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dalla lista.

Si segnala, infine, che le spese rendicontate sono contenute entro l'importo di € 23.000,00 indicato nel bilancio preventivo presentato a mente della previsione di cui all'art. 49 del regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale.

Conclusivamente il Collegio sulla base della documentazione prodotta e dell'esito dell'attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al conto consuntivo della lista indicata in epigrafe.



LISTA SINISTRA UNITA

La lista **Sinistra Unita** ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale del 25 maggio e del successivo turno di ballottaggio del 8 giugno 2014.

Il rendiconto, sottoscritto dal legale rappresentante della lista ed inviato con raccomandata A/R, è stato assunto a protocollo n. 2524 del 11 agosto 2014.

Tenuto conto che l'insediamento del Consiglio comunale è avvenuto in data 23 giugno 2014, non risulta rispettato il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

Nondimeno il Collegio ritiene di non doversi far luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 13, co.7 della Legge 96/12 stante il carattere ordinatorio di termine (in senso conforme cfr. Sezione di controllo per la Regione Emilia Romagna, deliberazione n. 66/CSE/2014, Sezione delle Autonomie deliberazione n. 24/2013/INPR).


Nell'adunanza del 23 settembre 2014 il Collegio di Controllo sulle spese elettorali, rilevato che sussistevano profili di incertezza in ordine alla riferibilità del rendiconto alla lista piuttosto che al candidato sindaco e che in ogni caso le spese sostenute risultavano di gran lunga superiori alle entrate attestate, deliberava di formulare specifica richiesta istruttoria cui con nota in data 5 novembre 2014 (prot. n. 3168) forniva riscontro il legale rappresentante il quale, nell'attestare la riferibilità alla lista, provvedeva, altresì, ad integrare la documentazione relativa alle entrate.

Le spese rendicontate ammontano ad euro 2.343,70, - donde il rispetto del limite di spesa, come determinato alla stregua dei criteri di cui all'art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012 - e rientrano nella tipologia di cui all'art. 11 comma 1 della legge 10 dicembre 1993 n. 515 e successive modificazioni.

L'esame della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dalla lista.

Si segnala, infine, che le spese rendicontate sono contenute entro l'importo di € 4.300,00 indicato nel bilancio preventivo presentato a mente della previsione di cui all'art. 49 del regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale.

Conclusivamente il Collegio sulla base della documentazione prodotta e dell'esito dell'attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al conto consuntivo della lista indicata in epigrafe.



LISTA FRATELLI D'ITALIA

La lista **Fratelli d'Italia** ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale del 25 maggio e del successivo turno di ballottaggio del 8 giugno 2014.

Il rendiconto, sottoscritto dal Segretario amministrativo e dal Vice Segretario amministrativo nazionale del movimento politico, è stato assunto a protocollo n. 2300 del 11 luglio 2014.

Tenuto conto che l'insediamento del Consiglio comunale è avvenuto in data 23 giugno 2014, risulta rispettato il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

Dal rendiconto risulta che la lista non ha ricevuto nessun contributo e non ha sostenuto alcuna spesa per la campagna elettorale: di qui l'insussistenza dei presupposti onde farsi luogo ad ulteriori verifiche.

Conclusivamente il Collegio sulla base della documentazione prodotta e dell'esito dell'attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al conto consuntivo della lista indicata in epigrafe.



LISTA FORZA ITALIA –BERLUSCONI PER DEL VECCHIO

La lista **Forza Italia Berlusconi per Del Vecchio** ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale del 25 maggio e del successivo turno di ballottaggio del 8 giugno 2014.

Il rendiconto, sottoscritto ed inviato tramite raccomandata dal Vice segretario di Forza Italia di Fano, è stato assunto a protocollo n. 2425 in data 13 agosto 2014.

Successivamente perveniva raccomandata da parte del Commissario straordinario Amministratore nazionale del Movimento Politico di Forza Italia assunto a protocollo n. 2709 in data 18 settembre 2014, nel quale si precisava di aver già provveduto ad inviare analoga rendicontazione al Presidente del Consiglio comunale, presso cui perveniva in data 24 luglio 2014.

Tenuto conto che l'insediamento del Consiglio comunale è avvenuto in data 23 giugno 2014, risulta rispettato il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/2012.


Nell'adunanza del 23 settembre 2014 il Collegio di Controllo sulle spese elettorali, riscontrata l'incongruenza tra la documentazione pervenuta, deliberava di formulare richiesta di rettifica del rendiconto al Coordinatore provinciale cui faceva seguito la nota del 9 ottobre 2014 (prot. n. 2822) con la quale si provvedeva alla integrazione del rendiconto e del relativo corredo documentale sia per ciò che attiene alle spese sostenute sia per ciò che attiene alle c.d. fonti di finanziamento.

Le spese ammontano complessivamente ad euro 5.676,89, - donde il rispetto del limite di spesa previsto all'art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012 – e rientrano nella tipologia di cui all'art. 11 comma 1 della legge 10 dicembre 1993 n. 515 e successive modificazioni. Inoltre, non sono emersi profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento.

Ciò nondimeno si evidenzia una maggiore spesa rispetto all'importo indicato nel bilancio preventivo presentato in forza della previsione di cui all'art. 49 del regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale in cui era stata prevista una spesa complessiva di 2.300,00 euro.

Il Collegio, conformemente all'orientamento già espresso (cfr. deliberazione nr. 77/2014/CSE e relativo referto), ritiene, comunque, di non formulare osservazioni dovendo riconoscersi, nonostante il tenore letterale del predetto art. 49, natura meramente programmatica al limite in parola alla cui inosservanza non è dato, peraltro, riconnettere alcuna specifica conseguenza.

Conclusivamente il Collegio sulla base della documentazione prodotta e dell'esito dell'attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al conto consuntivo della lista indicata in epigrafe.



LISTA FANO DEI QUARTIERI

La lista **Fano dei Quartieri** ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale del 25 maggio e del successivo turno di ballottaggio del 8 giugno 2014.

Il rendiconto, sottoscritto dal delegato della lista ed inviato tramite posta elettronica certificata il 6 agosto 2014, è stato assunto a protocollo n. 2613 del 29 agosto 2014.

Tenuto conto che l'insediamento del Consiglio comunale è avvenuto in data 23 giugno 2014, risulta rispettato il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

Nell'adunanza del 23 settembre 2014 il Collegio di Controllo sulle spese elettorali, rilevato che sussistevano profili di incertezza in ordine alla riferibilità del rendiconto alla lista piuttosto che al candidato sindaco e che, comunque, lo stesso rendiconto risultava sfornito di formale sottoscrizione e della compiuta indicazione delle fonti di finanziamento, deliberava di formulare specifica richiesta istruttoria cui in data 3 novembre 2014 forniva riscontro il delegato di lista il quale, nell'attestare la riconducibilità del rendiconto alla lista, provvedeva, altresì, ad integrare il corredo documentale con riferimento alle fonti c.d. interne.

Le spese rendicontate ammontano ad euro 427,44, - donde il rispetto del limite di spesa previsto all'art. 13, comma 5, della legge 96/2012 - e rientrano nella tipologia di cui all'art. 11 comma 1 della legge 10 dicembre 1993 n. 515 e successive modificazioni.

L'esame della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dalla lista.

Si segnala, infine, che le spese rendicontate sono contenute entro l'importo di € 2.400,00 indicato nel bilancio preventivo presentato a mente della previsione di cui all'art. 49 del regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale.


Conclusivamente il Collegio sulla base della documentazione prodotta e dell'esito dell'attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al conto consuntivo della lista indicata in epigrafe.

chè copia della presente deliberazione, corredata del referto finale, sia trasmessa in via telematica al Presidente del Consiglio comunale del Comune di Fano.

Ancona, 16 dicembre 2014


Il Relatore

Valeria Franchi



Il Presidente

Andrea Liberati



Depositata in segreteria il

Il direttore della Segreteria

IL FUNZIONARIO

Dott.ssa Barbara MICCOZZI



07 DIC. 2014

CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. 171



DOC. INTERNO N.43946991 del 17/12/2014